

doValue

Internal Dealing POLICY

INDICE

MODALITA' DI GESTIONE DEL DOCUMENTO	2
GLOSSARIO	3
INTRODUZIONE	5
I. Applicabilità	5
II. Modifiche alla Policy.....	5
1. DEFINIZIONI.....	6
2. ADESIONE ALLE REGOLE DI COMPORTAMENTO	10
3. COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI ALLA SOCIETA', ALLA CONSOB E AL MERCATO.....	11
4. FUNZIONI DEL SOGGETTO PREPOSTO	14
5. LIMITAZIONI ALL'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI – PERIODI DI BLOCCO	15
6. INOSSERVANZA DELLE PREVISIONI DELLA POLICY E SANZIONI	17
7. DISPOSIZIONI FINALI	18
ALLEGATO 1.....	19
ALLEGATO 2.....	21
ALLEGATO 3.....	22
ALLEGATO 4.....	25
ALLEGATO 5.....	27
ALLEGATO 6.....	28

MODALITA' DI GESTIONE DEL DOCUMENTO

Società emittente	doValue S.p.A.
Società destinataria/e	doValue S.p.A.
Titolo	Policy Internal Dealing
Data emissione	13/10/2022
Data decorrenza	Immediata
Codice identificativo del documento	PLG23-2022-R01
Livello gerarchico del Sistema Normativo Integrato	III livello gerarchico
Tipologia del documento	Policy
Direttiva Normativa	No
Redatto da (Owner)	General Counsel - Compliance & Global DPO
Validato da	N/A
Approvato da (Accountable) in data	Consiglio di Amministrazione di doValue in data 28 Settembre 2022
Norme abrogate o sostituite	PLG02-2021-R01 - Policy Internal Dealing
Cronologia delle revisioni	R01 - Nuova emissione

GLOSSARIO

Amministratore Delegato	L'Organo Aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica.
Capogruppo o doValue o Società	doValue S.p.A.
Collegio Sindacale	L'Organo al quale compete la vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società.
Consiglio di Amministrazione	L'Organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale.
Controllate	Sono le società, finanziarie e/o strumentali, italiane ed estere, controllate, direttamente e indirettamente, dalla Capogruppo e ricomprese nel perimetro di consolidamento del Gruppo doValue.
Controllate non vigilate	Le Controllate non sottoposte all'attività di Vigilanza esercitata da parte della Banca d'Italia o di altra Autorità di Vigilanza.
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	Disposizione normativa che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina della responsabilità amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Dirigente Preposto	Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154 - bis del Testo Unico delle Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
Funzione Aziendale	Struttura di primo livello o di secondo livello, preposta al presidio e al coordinamento delle attività aziendali. Si dividono in Funzioni di Supporto, di Controllo e di Business.
Funzioni Aziendali di Controllo o FAC	L'insieme delle funzioni di controllo come tempo per tempo identificate nel Regolamento del Sistema dei Controlli Interni
Gruppo	Il Gruppo doValue, costituito da doValue S.p.A. e sue Controllate.
Modello o MOG	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, strumentale alla prevenzione dei reati.
Organi Aziendali	L'insieme costituito da Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Collegio Sindacale
Organi Sociali	L'insieme costituito da: Assemblea dei Soci e Organi Aziendali.
Organismo di Vigilanza o OdV	L'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231.

Sistema dei Controlli Interni o SCI	L'insieme delle regole, delle procedure e delle funzioni aziendali, come previsto nel Regolamento del Sistema dei Controlli Interni tempo per tempo vigente, costruito al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici aziendali, l'efficacia dei processi produttivi aziendali, la salvaguardia del patrimonio aziendale, l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili gestionali, nonché la conformità delle operazioni con la legge, lo Statuto e le disposizioni interne del Gruppo.
Sistema Normativo Integrato o SNI	L'insieme delle misure organizzative atte a garantire la certezza e la coerenza dell'organizzazione aziendale a livello consolidato.
Statuto	Lo Statuto Sociale vigente di doValue, approvato dall'Assemblea dei Soci e pubblicato sul sito istituzionale www.doValue.it .

INTRODUZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. (di seguito, "**doValue**" o la "**Società**") ha approvato la presente Policy di Comportamento *Internal Dealing* (la "**Policy**") in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 114, comma 7, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), degli articoli 152-*quinquies*.1, 152-*sexies*, 152-*septies* e 152-*octies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il "**RE**"), al Regolamento (UE) n. 596/2014 ("**MAR**"), al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 del 10 marzo 2016 (il "**Regolamento di Esecuzione**") e al Regolamento delegato (UE) 2016/522 del 17 dicembre 2015 (il "**Regolamento Delegato**").

La presente Policy disciplina, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e di comportamento nei confronti della Società e del mercato, relativi alle Operazioni Rilevanti (come di seguito definite) compiute, anche per interposta persona, dalle Persone Rilevanti MAR e/o dai Soggetti Rilevanti RE e/o dalla Persone a loro Strettamente Legate (come di seguito definiti).

La presente Policy è stata adottata sulla base del quadro normativo esistente alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è, pertanto, soggetta a successive modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie sulla base sia degli interventi di normativa primaria e secondaria, sia della migliore prassi di mercato.

I. Applicabilità

Il presente documento è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

II. Modifiche alla Policy

La Policy potrà essere modificata e/o integrata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Policy in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di modifiche organizzative della Società, o che concernono gli Allegati e nei casi di comprovata urgenza, la Policy potrà essere modificata e/o integrata a cura dell'Amministratore Delegato, con successiva informativa sulle modifiche e/o integrazioni al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. Il testo aggiornato dovrà essere portato a conoscenza di tutte le persone che svolgono funzioni amministrative, di controllo o di direzione e di tutti i Soggetti Rilevanti.

1. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole di questa Policy, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato specificato appresso per ciascuno di essi, restando, peraltro, inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

“**Amministratore Delegato**” indica l’Amministratore Delegato della Società.

“**Azioni**” indica le azioni della Società.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il Consiglio di Amministrazione della Società.

“**Data di Esecuzione**” indica il giorno in cui è stata effettuata un’Operazione.

“**Giorni Lavorativi**” indica i giorni lavorativi secondo il calendario nazionale (con esclusione, dunque, di sabati, domeniche e feste nazionali).

“**Informazione Privilegiata**” indica, ai sensi dell’articolo 7 del MAR, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli Strumenti Finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Ai fini della presente definizione, un’informazione si considera di carattere preciso se:

- (a) fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; e
- (b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto (a) che precede sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari e/o degli strumenti finanziari derivati collegati, si intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione riguardo alle Informazioni Privilegiate.

“**Operazioni Rilevanti**” indica tutte le operazioni aventi ad oggetto le Azioni e/o strumenti di debito e/o derivati e/o altri strumenti finanziari a essi collegati, compiute per conto proprio, anche per interposta persona, dalle Persone Rilevanti MAR dalle Persone loro Strettamente Legate e che, ai sensi dell’articolo 19 del MAR e dell’articolo 10 del Regolamento Delegato, includono *inter alia*:

- (a) le operazioni di acquisto, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione o scambio;
- (b) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione parte della retribuzione spettante alle persone che svolgono funzioni amministrative, di controllo o di direzione, e la cessione di quote derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
- (c) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti;

- (d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno Strumento Finanziario;
- (f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni *put* e *call*, e di *warrant*;
- (g) la sottoscrizione di Strumenti Finanziari emessi dalla Società;
- (h) le operazioni in strumenti derivati e Strumenti Finanziari Collegati, compresi i *credit default swap*;
- (i) le operazioni condizionate, subordinatamente al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- (j) la conversione, automatica o non, di uno Strumento Finanziario in un altro Strumento Finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- (k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (l) l'assunzione o la concessione in prestito di Strumenti Finanziari o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- (m) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di una Persona Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Legata¹;
- (n) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, per conto o a favore di una Persona Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (o) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in cui (i) il contraente dell'assicurazione è una Persona Rilevante MAR o una Persona Strettamente Legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
- (p) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una Persona Rilevante MAR e/o di una Persona Strettamente Legata.

Per quanto riguarda i Soggetti Rilevanti RE, ai sensi dell'articolo 152-*septies*, comma 2, del RE, gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7 del TUF si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni (come definiti ai sensi dell'articolo 152-*sexies*, comma 1 lettera b), del RE). Non sono invece comunicate le operazioni elencate dall'articolo 152-*septies*, comma 3, del RE.

Gli obblighi informativi di cui alla presente Policy sussistono anche nel caso di esercizio da parte delle Persone Rilevanti MAR o dei Soggetti Rilevanti RE di *stock options* qualora le azioni acquistate in base al diritto di opzione vengano rivendute sul mercato. La data dell'operazione sarà quella coincidente con la vendita delle azioni sul mercato e non quella di acquisto delle stesse dalla Società in base all'esercizio del diritto di opzione. Per l'ammontare dell'operazione non si tiene conto del prezzo di acquisto delle azioni dalla Società in base all'esercizio del diritto di opzione ma si tiene conto del prezzo di vendita delle azioni sul mercato.

¹ A tal fine, non è necessario notificare una cessione in garanzia di Strumenti Finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli Strumenti Finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia, o altra garanzia analoga, sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

“Periodo di blocco” o **“closed period”** indica intervallo temporale di 30 giorni di calendario che precede l’annuncio di un rapporto finanziario che doValue è tenuta a rendere pubblico:

- a. in forza delle regole della sede di negoziazione presso la quale le azioni dell’emittente sono ammesse alla negoziazione (Borsa Italiana);
- b. in forza del diritto nazionale.

“Persone Rilevanti MAR” indica coloro che all’interno dell’Emittente “svolgono funzioni amministrative, di controllo o di direzione” e precisamente²:

- (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione (esecutivi e non esecutivi) e i componenti del Collegio Sindacale della Società;
- (ii) i dirigenti della Società che, pur non essendo uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società.

“Persone Strettamente Legate” indica,

a) con riferimento ad una Persona Rilevante MAR una delle seguenti persone:

- 1) il coniuge non separato legalmente, il *partner* convivente *more uxorio*, il figlio a carico, i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione Rilevante in questione; o
- 2) una persona giuridica, *trust* o società di persone (a) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una Persona Rilevante MAR o da una delle persone indicate al punto 1) che precede, o (b) direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o (c) sia costituita a suo beneficio, o (d) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di detta persona.

b) con riferimento ad un Soggetto Rilevante RE una delle seguenti persone:

- 1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti RE;
- 2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante RE o una delle persone indicate al precedente punto 1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- 3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante RE o da una delle persone indicate al precedente punto 1);
- 4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante RE o di una delle persone indicate al precedente punto 1);
- 5) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante RE o di una delle persone indicate al precedente punto 1).

“Presidente” indica il **Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società**.

“SDIR” indica il **“Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata”** ai sensi della normativa CONSOB.

“Società” indica doValue S.p.A., con sede legale in Viale dell’Agricoltura, 7, Verona.

“Soggetto Preposto” indica [il General Counsel] che si avvale del supporto operativo della struttura Compliance & Global DPO, il quale potrà delegare uno o più soggetti che, in caso di sua

² come definito ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto 25) del Regolamento UE n. 596/2014 (MAR)

assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti dalla presente Policy.

"Soggetti Rilevanti RE" indica chiunque detenga azioni della Società in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale della Società, come determinato in applicazione dei criteri previsti dall'articolo 118 del RE, nonché ogni altro soggetto che detenga il controllo della Società, ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

"Strumenti Finanziari" indica gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

"Strumenti Finanziari Collegati" gli strumenti finanziari come individuati ai sensi dell'articolo 3, par. 2, lett. b) del MAR³.

³ Si ricorda che per i Soggetti Rilevanti RE vale la definizione di cui all'articolo 152-*sexies*, comma 1 lettera b), del RE.

2. ADESIONE ALLE REGOLE DI COMPORTAMENTO

- 2.1 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del MAR, la Società, tramite il Soggetto Preposto, provvede a redigere un elenco delle Persone Rilevanti MAR, e delle Persone Strettamente Legate (l'“**Elenco**”), verificando con cadenza annuale la necessità di procedere a modifiche, rettifiche e/o integrazioni dell'Elenco.
- 2.2 Il Soggetto Preposto trasmette per iscritto a ciascuna Persona Rilevante MAR e a ciascun Soggetto Rilevante RE una copia della presente Policy, al fine di informarlo degli obblighi derivanti dalla medesima.
- 2.3 Il Soggetto Preposto richiede a ciascuna Persona Rilevante MAR di compilare il modulo di cui all'Allegato 1 della presente Policy e di restituirglielo prontamente, e comunque non oltre 10 Giorni Lavorativi dalla consegna, debitamente firmato e compilato indicando oltre all'espressa adesione e accettazione anche i propri recapiti e i dati delle Persone Strettamente Legate.
- 2.4 Ciascuna Persona Rilevante MAR si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 5 Giorni Lavorativi dalla data in cui tale variazione si è verificata, al Soggetto Preposto ogni eventuale mutamento relativo alle Persone Strettamente Legate.
- 2.5 Ciascuna Persona Rilevante MAR provvede a notificare, per iscritto alle Persone Strettamente Legate, gli obblighi stabiliti nella presente Policy utilizzando il modello di cui all'Allegato 2, conservando copia della notifica e copia della presente Policy firmate dalle medesime per ricevuta e accettazione.

Ciascun Soggetto Rilevante MAR provvede ai sensi dell'articolo 152 octis comma 6 del Regolamento Emittenti a rendere nota alle Persone Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui alla normativa Internal Dealing e alla presente Policy.

- 2.6 Ogni qualvolta la Policy sia stata modificata e/o integrata, il Soggetto Preposto provvederà a trasmettere alle Persone Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti RE copia della Policy e dei relativi Allegati per gli adempimenti di cui ai paragrafi precedenti.

3. COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI ALLA SOCIETA', ALLA CONSOB E AL MERCATO

- 3.1 Le Persone Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate notificano tutte le Operazioni Rilevanti dalle medesime compiute:
- (i) alla CONSOB entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'Operazione Rilevante fornendo le informazioni (ove disponibili) richieste dal modello di cui all'Allegato 3;
 - (ii) alla Società entro le ore 12 del terzo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'Operazione Rilevante fornendo le informazioni (ove disponibili) richieste dal modello di cui all'Allegato 3.
- La Società, ricevuta la comunicazione di cui al precedente punto (ii) del presente paragrafo 3.1, procede a comunicare al pubblico le Operazioni Rilevanti entro il secondo⁴ giorno di mercato aperto successivo alla ricezione della notifica dell'Operazione Rilevante di cui sopra.
 - Le Persone Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla CONSOB e al pubblico e, pertanto, risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.
- 3.2 Ove previsto dalla normativa vigente, i Soggetti Rilevanti RE comunicano le Operazioni Rilevanti compiute dai medesimi e dalle Persone Strettamente Legate alla CONSOB e al pubblico entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione fornendo le informazioni (ove disponibili) richieste dall'Allegato 4;
- Gli obblighi informativi del presente paragrafo 3.2 non si applicano qualora i Soggetti Rilevanti RE o le Persone Strettamente Legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 19 del MAR, nel qual caso si applicherà il paragrafo 3.1.
 - Non sono previsti obblighi di comunicazione delle operazioni inerenti alle azioni emesse dalle società controllate dalla Società.
- 3.3 Le comunicazioni di cui al precedente paragrafo 3.1 sono dovute per le operazioni il cui importo complessivo raggiunga o superi la soglia di Euro 20.000,00 (ventimila) nell'arco di un anno civile, sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti. Successivamente al raggiungimento della citata soglia, sono comunicate tutte le operazioni successive, di qualsiasi importo, effettuate nell'arco di un anno civile. Le comunicazioni di cui al precedente paragrafo 3.2 sono dovute per le operazioni il cui importo complessivo raggiunga o superi la soglia di Euro 20.000 (ventimila) entro la fine dello stesso anno.
- 3.4 Le comunicazioni di cui al precedente paragrafo 3.1 non si applicano alle altre eventuali operazioni per cui la normativa *Internal Dealing* tempo per tempo vigente applicabile ai

⁴ Modifica apportata all'articolo 19 comma 3 del MAR in vigore il 01.01.21 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che ha ridotto da tre a due giorni dalla notifica (di cui al comma 1) il termine per l'emittente di comunicare al pubblico l'operazione posta in essere dal Soggetto Rilevante MAR

Soggetti Rilevanti MAR e alle Persone ad essi Strettamente Legate non richiede la notifica⁵.

3.5 Le comunicazioni di cui al paragrafo 3.1 che precede dovranno essere inviate:

(a) alla CONSOB:

(i) tramite il servizio di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la posta elettronica certificata); o

(ii) via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it;

(iii) al Soggetto Preposto mediante inoltro via pec all'indirizzo dovalue.consob@actaliscertymail.it.

In tal caso, nella comunicazione andrà indicato all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

3.6 Le comunicazioni di cui al paragrafo 3.2 che precede saranno effettuate dai Soggetti Rilevanti RE, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, mediante invio del modello di cui all'Allegato 4: (i) alla CONSOB, tramite telefax al numero 06-8477757 ovvero tramite PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o con le altre modalità eventualmente previste dalla normativa vigente e/o dalla CONSOB e (ii) al pubblico, tramite l'invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa ovvero avvalendosi di uno SDIR ovvero con le altre modalità previste dalla normativa vigente e/o dalla CONSOB.

3.7 I Soggetti Rilevanti RE possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle notifiche alla CONSOB e/o al pubblico di cui al precedente paragrafo 3.2, con le modalità previste dalla normativa vigente e/o dalla CONSOB, trasmettendo alla Società apposita richiesta secondo il modello di cui all'Allegato 5, a condizione che i Soggetti Rilevanti RE abbiano comunicato alla Società le operazioni compiute entro e non oltre la fine del quattordicesimo

⁵ Cfr ad esempio:

Articolo 19, comma 1 bis del MAR con riferimento alle transazioni poste in essere da Soggetti Rilevanti MAR su strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito che prevede:

"Le comunicazioni di cui al precedente paragrafo 3.1 non si applicano alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

b. lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o

c. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni".

giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante.

- La Società, per il tramite del Soggetto Preposto, pubblica le informazioni con le modalità previste dagli articoli 65-*bis* e seguenti del RE, o con le modalità di volta in volta previste dalla normativa vigente e/o dalla CONSOB, entro il giorno di mercato aperto successivo alla ricezione della relativa comunicazione.
- I Soggetti Rilevanti RE sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla CONSOB e al pubblico e, pertanto, la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la mancata o tardata comunicazione; inoltre i Soggetti Rilevanti RE risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

3.8 Le Operazioni poste in essere dalle Persone Rilevanti MAR, dai Soggetti Rilevanti RE e dalle Persone Strettamente Legate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. Il Soggetto Preposto si assicura che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

3.9 Restano fermi tutti gli ulteriori obblighi di legge e di regolamento comunque applicabili di volta in volta alle Operazioni Rilevanti poste in essere dalle Persone Rilevanti MAR e dalle Persone Strettamente Connesse, nonché dai Soggetti Rilevanti RE e dalle Persone Strettamente Connesse.

4. FUNZIONI DEL SOGGETTO PREPOSTO

- 4.1 Il Soggetto Preposto, oltre ai compiti ad esso attribuiti ai sensi dei paragrafi 2 e 3 che precedono, svolge le seguenti funzioni:
- (i) è responsabile della corretta applicazione della Policy a tal fine assicura idonea diffusione e informazione all'interno dell'azienda e verso i Soggetti Rilevanti RE;
 - (ii) segnala al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali violazioni alle previsioni della presente Policy di cui venga a conoscenza nell'espletamento delle attività regolate dalla presente Policy e conserva ogni informazione e/o documentazione utile ai fini dell'accertamento delle violazioni;
 - (iii) conserva le dichiarazioni scritte con le quali le Persone Rilevanti MAR, i Soggetti Rilevanti RE e le Persone Strettamente Legate danno atto della piena conoscenza ed accettazione della Policy e prestano il proprio consenso, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR), al trattamento dei dati personali richiesti;
 - (iv) è responsabile della gestione e della diffusione al pubblico e, ove richiesto dagli interessati, alla CONSOB, delle informazioni ricevute dalle Persone Rilevanti MAR, dai Soggetti Rilevanti RE e dalle Persone Strettamente Legate;
 - (v) assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione;
 - (vi) predispone e trasmette su richiesta al Presidente e all'Amministratore Delegato i *report* riepilogativi relativi alle Operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti MAR, dai Soggetti Rilevanti RE e dalle Persone Strettamente Legate;
 - (vii) è responsabile della manutenzione ed aggiornamento della presente Policy in relazione all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *internal dealing*, nonché in relazione alle modifiche organizzative e procedurali in essere; a tal fine, si attiva per il promuovere l'adeguamento della Policy e delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni.
- 4.2 Il Soggetto Preposto non potrà essere considerato responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Policy derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte delle Persone Rilevanti MAR, dei Soggetti Rilevanti RE e delle Persone Strettamente Legate.
- 4.3 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Policy da parte delle Persone Strettamente Legate, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascuna Persona Rilevante MAR o ciascun Soggetto Rilevante RE interessato.

5. LIMITAZIONI ALL'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI – PERIODI DI BLOCCO

- 5.1 Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 11, del MAR, è fatto divieto alle Persone Rilevanti MAR di compiere operazioni, per conto proprio oppure per conto terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito della Società, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti (c.d. periodo di blocco o *closed period*)⁶.
- 5.2 In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di dati preliminari, il periodo di blocco si applica solo rispetto alla data di pubblicazione di questi ultimi, e non anche rispetto alla data di pubblicazione dei successivi dati definitivi, secondo quanto indicato nelle Q&A ESMA⁷.
- 5.3 La Società può consentire a una Persona Rilevante MAR di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura:
- (a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni. In tali casi la Persona Rilevante MAR chiede all'Emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; o
 - (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti

⁶ In base al Regolamento MAR (Art. 19), le norme applicabili alle notifiche cui le Persone Rilevanti MAR devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. In particolare, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione o il diritto nazionale. Conseguentemente, sono considerati periodi di blocco i 30 giorni di calendario antecedenti l'approvazione:

- dei risultati preliminari di Bilancio (ovvero del progetto di Bilancio – cfr nota n. 7);
- della Relazione Finanziaria Semestrale;
- dei Resoconti Intermedi di Gestione.

⁷ L'ESMA ha chiarito che, nel caso in cui l'emittente pubblici dati preliminari (e siano soddisfatte le condizioni di cui alle medesime Q&A ESMA) il black-out period viene anticipato con riferimento alla data dell'annuncio dei dati preliminari e non trova quindi applicazione con riferimento al successivo annuncio dei dati definitivi (Cfr Q.7.2 A.7.2 "Il termine "annuncio" di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno è l'annuncio con cui la Società, ai sensi della normativa applicabile, rende pubbliche le informazioni incluse in tali rapporti. Con particolare riferimento al rapporto di fine anno, l'annuncio consiste nella dichiarazione pubblica con cui la società annuncia, prima della pubblicazione del rapporto di fine anno, i risultati finanziari preliminari concordati con il Consiglio di Amministrazione della Società e che saranno inclusi in detto rapporto. Ciò si applica esclusivamente se i risultati finanziari preliminari pubblicati contengono tutte le informazioni principali relative ai dati finanziari che presumibilmente saranno inclusi nel rapporto di fine anno. Nel caso in cui le informazioni annunciate con questa modalità subissero modifiche dopo la loro pubblicazione, ciò non determina l'inizio di un altro periodo di blocco, ma dovrà essere regolato in base all'art. 17 del MAR").

o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni⁸.

- 5.4 In caso di situazioni eccezionali la Persona Rilevante MAR deve essere in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura. La Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta della Persona Rilevante MAR e autorizza la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali e quindi se si tratta di situazioni estremamente urgenti, imprevedute e impellenti che non sono imputabili alla Persona Rilevante MAR ed esulano dal suo controllo.

⁸ Tale previsione potrà essere applicata in caso di operazione *sell to cover* qualora ricorrano i seguenti requisiti:

- (a) la vendita di parte degli strumenti finanziari assegnati sia prevista e analiticamente disciplinata dal piano (sia per quanto riguarda i tempi che le quantità di strumenti finanziari da vendere);
- (b) non vi sia discrezionalità da parte del manager sui tempi e modalità della vendita, in quanto questi aspetti dovrebbero essere regolati in maniera dettagliata dal piano;
- (c) si possa escludere che la vendita possa essere influenzata da alcuna informazione privilegiata.

6. INOSSERVANZA DELLE PREVISIONI DELLA POLICY E SANZIONI

- 6.1 Ferme restando le sanzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione del mercato, in caso di violazione delle disposizioni della presente Policy, la Società procederà, nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa applicabile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.
- 6.2 La violazione delle disposizioni della presente Policy, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità di mercato competente, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.
- 6.3 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento. Si applicano in tal caso le disposizioni normative *pro tempore* vigenti in materia.

7. DISPOSIZIONI FINALI

I dati personali delle Persone Rilevanti MAR, dei Soggetti Rilevanti RE e delle Persone loro Strettamente Legate (i "**Dati Personali**") saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla presente Policy e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

ALLEGATO 1

Dichiarazione di accettazione della Policy di comportamento Internal Dealing

Io _____ sottoscritto/a _____, nato/a
a _____
il _____, residente in _____, con codice fiscale
_____, in qualità di _____ e come tale incluso nel
novero delle Persone Rilevanti MAR ai sensi della Policy di Comportamento *Internal Dealing*
(di seguito la "**Policy**") di doValue S.p.A. (la "**Società**"),

- preso atto di essere stato/a inserito/a nell'elenco delle Persone Rilevanti MAR di cui alla Policy;
- attestando di avere ricevuto copia della Policy e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di *internal dealing* e dalla Policy e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

tutto ciò premesso

- dichiara di aver ricevuto la Policy predisposta dalla Società, di aver preso atto delle disposizioni contenute nella stessa e di accettarne integralmente i contenuti;
- dichiara di impegnarsi con la massima diligenza all'osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nella suindicata Policy e a renderle note alle Persone Strettamente Legate, a esso riconducibili nei termini di cui alla Policy stessa;
- dichiara di tenere la Società indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte mia degli obblighi previsti dalla procedura di *internal dealing* e dalla Policy;
- indica i seguenti recapiti personali:
 - n. tel. _____
 - n. fax _____
 - indirizzo e-mail _____
- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate a esso riconducibili (come definite nella Policy), alle quali si impegna a notificare per iscritto gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa e della Policy e di conservare copia della notifica:

Cognome e nome/ Denominazione sociale (*)	Luogo e data di nascita/ Indirizzo della sede sociale (*)	Codice fiscale	Tipo di legame

(*) Per le persone giuridiche.

- si impegna a comunicare alla Società ogni eventuale mutamento relativo alle Persone Strettamente Legate;
- dichiara di aver letto l'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) (l'Informativa Privacy), sul trattamento dei dati personali da parte della Società in applicazione della Policy (Allegato 6 alla Policy) e si impegna a fare quanto in proprio potere per trasmettere la suddetta Informativa Privacy sul trattamento dei dati personali alle Persone Strettamente Legate.

Luogo / Data

_____ / _____

(Firma)

ALLEGATO 2

Format informativa alle Persone Strettamente Legate

Oggetto: Policy Internal Dealing di doValue S.p.A. – notifica degli obblighi previsti dalla Policy

Gent.mo _____

in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e della policy in materia di Internal Dealing di doValue S.p.A. (la "**Policy**"), di cui sono [Persona Rilevante MAR] / in quanto [Amministratore / Sindaco / Dirigente] della Società, con la presente, ti comunico che devi rispettare gli obblighi di legge in materia di internal dealing e, in particolare, gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla Policy.

Ti comunico anche che ti ho individuato/a quale Persona Strettamente Legata a me ai sensi della Policy [e pertanto verrai inserito/a nell'Elenco tenuto da doValue S.p.A.] [solo per le Persone Strettamente Legate alle Persone Rilevanti MAR].

Anche in considerazione della sanzioni che possono essere irrogate in caso di violazione dei citati obblighi di comunicazione, ti invito a prendere visione delle norme in materia, nonché della Policy (allegata alla presente e reperibile sul sito internet di doValue S.p.A.) e dell'Informativa Privacy sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 GDPR allegata alla suddetta Policy.

Per ottemperare a quanto prescritto dalla normativa, ti prego di restituirmi copia della presente e della Policy, debitamente siglate, datate e sottoscritte per presa d'atto e accettazione.

Luogo, Data Firma _____

PER RICEVUTA: Luogo, data e firma _____

ALLEGATO 3

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dalle persone che svolgono funzioni amministrative, di controllo o di direzione e dalle persone ad essi strettamente associate

(ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10/03/2016)

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	

a)	<p>Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento</p> <p>Codice di identificazione</p>	<p>[— Indicare la natura dello strumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. <p>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>				
b)	<p>Natura dell'operazione</p>	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ⁹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>				
c)	<p>Prezzo/i e volume/i</p>	<table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center; border: none;">Prezzo/i</th> <th style="width: 50%; text-align: center; border: none;">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="border: none;"> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i	<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p>	
Prezzo/i	Volume/i					
<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p>						

⁹ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> — Volume aggregato — Prezzo 	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> — <i>sono della stessa natura;</i> — <i>sono effettuate lo stesso giorno e</i> — <i>sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> — <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>

ALLEGATO 4

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ¹	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> ----- <i>Soggetto strettamente legato</i> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) ²	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale <input type="checkbox"/> Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:

¹ Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione [Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

² [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presentenotifica.]

3	Dati relativi all'emittente					
a) ³	Nome					
b) ⁴	LEI					
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate					
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione					
b) ⁵	Natura dell'operazione					
c) ⁶	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d) ₇	Data dell'operazione					
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»:				

³ [Nome completo dell'entità.]

⁴ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁵ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

⁶ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

⁷ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

ALLEGATO 5

Conferimento di incarico a doValue S.p.A. per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob e/o al pubblico

Spett. le doValue S.p.A.

Conferimento di incarico a doValue S.p.A. per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob e/o al pubblico

Io sottoscritto, codice fiscale, nato a (...), il, residente in, Via/Piazza,

- nel prendere atto di essere incluso - ai sensi dell'articolo articolo 114, comma 7, D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 152-sexies, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti - tra i Soggetti Rilevanti RE di doValue S.p.A., nonché degli obblighi e delle sanzioni posti a mio carico dalla normativa vigente in materia di internal dealing, con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto azioni emesse dalla predetta Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati;

- presa visione della Policy adottata in materia da doValue S.p.A., nonché degli obblighi a mio carico dallo stesso derivanti e dell'Informativa Privacy sul trattamento dei dati personali ex articolo 13 GDPR allegata alla Policy;

- tenuto conto della disponibilità offerta dalla Società ad effettuare per conto dei Soggetti Rilevanti RE e delle Persone Strettamente Legate a essi le comunicazioni obbligatorie nei confronti della Consob e/o del pubblico, conferisco incarico a doValue S.p.A. affinché quest'ultima provveda, per mio conto e per conto delle mie Persone Strettamente Legate e sulla base delle informazioni da me trasmesse, ad effettuare alla predetta Autorità e/o al pubblico le comunicazioni contemplate dalla normativa vigente;

- mi impegno al riguardo a comunicare le operazioni effettuate da me e dalle Persone Strettamente Legate entro e non oltre la fine del quattordicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, secondo le modalità previste dalla disciplina in oggetto ed a me comunicate dalla Società; in caso contrario la Società non sarà responsabile.

La sottoscrizione della presente non esclude che io possa effettuare a mia cura le previste comunicazioni alla Consob. Resta in ogni caso fermo il mio impegno di segnalare alla Società, al fine della comunicazione al pubblico, sia l'Operazione Rilevante sia l'intenzione di adempiere autonomamente alla comunicazione nei confronti della predetta Autorità.

(firma e data)

ALLEGATO 6

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR), doValue S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (nel seguito "doValue" o "Titolare") La informa che i Suoi dati personali forniti saranno trattati ai fini della gestione degli obblighi normativi discendenti dal Regolamento 596/2014 relativo agli abusi di mercato (MAR) ed in particolare per la gestione degli adempimenti Internal Dealing, nel pieno rispetto della normativa applicabile, garantendo i diritti e le libertà fondamentali che Le sono riconosciuti.

Finalità, base giuridica del trattamento e conferimento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali, da Lei forniti, è effettuato da parte di doValue al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, essendo doValue S.p.A. una società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, società di appartenenza, posizione/qualifica, indirizzo, numeri di telefono, email;
- altri dati personali connessi alla descrizione dell'Operazione Rilevante ai fini delle notifiche di legge;

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto, tramite la raccolta e il trattamento dei Suoi dati, doValue S.p.A. adempie a disposizioni di legge.

Modalità del trattamento e tempi di conservazione

I Suoi dati saranno raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per il perseguimento delle finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

Il trattamento dei dati personali può avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e telematici, ma sempre sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

I Suoi dati saranno distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui è venuto meno il motivo del loro trattamento.

Categorie di soggetti destinatari dei dati personali

I Suoi dati saranno trattati da doValue e dai suoi responsabili o incaricati.

I Suoi dati potranno essere comunicati alla Consob e/o altre Autorità di Controllo, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte, nonché ad altri soggetti pubblici legittimati a richiederli, quali autorità giudiziaria o polizia giudiziaria.

I Suoi dati potranno essere trasferiti ad altri Stati, all'interno dello Spazio Economico Europeo, qualora ciò risulti necessario per la gestione degli adempimenti normativi.

I dati raccolti non vengono in alcun modo diffusi.

Diritti dell'interessato

Potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti ai sensi del GDPR, tra cui quello:

- a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;
- b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
- c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;
- d) di revocare il consenso o i consensi eventualmente prestati;
- e) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;
- f) di richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito a doValue, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare, senza alcun impedimento da parte di doValue stessa;
- g) di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) ai contatti di seguito riportati.

Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali

Titolare del trattamento è doValue S.p.A., con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura, 7 - 37135.

Per contattare il Responsabile per la protezione dei dati personali può scrivere a:

doValue S.p.A.

c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali

Viale dell'Agricoltura, 7

37135 Verona

Indirizzo e-mail: dpo@doValue.it

doValue S.p.A